No al doppio ruolo dell'amministratore

La legge vieta di svolgere contemporaneamente l'incarico di committente e di responsabile dei lavori

TERAMO - L'Amministratore di Codominio ed il suo eventuale doppio ruolo di Committente e Responsabile dei lavori nel momento in cui all'interno del condominio si effettuano dei lavori edili di manutenzione o di ristrutturazione è il tema trattato giovedì scorso nel corso del Convegno organizzato e pro-mosso dall'Alace (Associazione Liberi Amministratori Condominiali Europei) e dalla Fondazione dei Geometri della Provincia di Chieti.

La tematica è stata affrontata ed esposta dall'ingegnere Angelo De Berardinis, consulente e docente formatore in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il quale ha illustrato le linee guida normativamente previste per l'assolvimento del ruolo di Committente e Responsabile dei Lavori prendendo come punto di riferimento primario il Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (DLGS, 81/2008) soffermandosi sul la nomina del Coordinatore della Sicurezza e sull'idoneità tecnica professionale dell'imprese esecutrici dei lavori.

Numerose sono state le indica-



Foto d'archivio

zioni che l'ingegnere Angelo De Berardinis ha fornito ai partecipanti per aggiornarli in merito ai compiti, obblighi e direttive previste dalla Legge per un corretto e responsabile svolgimento dei ruoli in parola.

È quindi intervenuta l'avvocato Caterina Crescenzo che ha illustrato le numerose responsabilità civili e penali previste in capo all'amministratore di Condominio qualora svolgesse contemporaneamente il ruolo di committente e quello di responsabile dei lavori ed il corretto processo assembleare da seguire per la delega al medesimo di tali compiti da parte dell'Assemblea dei condomini.

Tutto ciò anche in funzione della possibilità di beneficiare della detraibilità dei compensi dell'amministratore quale Responsabile dei lavori prevista dai bonus fiscali come ad esempio il Superbonus 110%.